



**CIRCOLARE N. 158**  
**21 settembre 2020**

**SECONDO PROTOCOLLO COVID 19**



**SECONDO PROTOCOLLO COVID 19**

La proposta dell'amministrazione

***Un documento sbagliato***

Dopo appena ... due mesi dall'entrata in vigore del "decreto rilancio", che come noto ha stabilito che il personale pubblico potrà rientrare in ufficio nel limite del 50% di quello complessivamente in servizio, al netto delle attività non svolgibili da remoto (*nel ministero dell'Interno sono pochissime*), da applicare a rotazione (*la ratio della norma è di evitare gli assembramenti di persone anche negli uffici pubblici*), dopo insistenti richieste, venerdì l'amministrazione ha trasmesso la bozza di protocollo nazionale e programmato un incontro per il prossimo 24 settembre.

Due mesi per scrivere il nulla (*di innovativo*), il solito approccio burocratico nell'affrontare gli adempimenti, con il quale non ci si vuole (*o non si è capaci?*) assumere alcuna responsabilità diretta, ricercando peraltro facili scorciatoie inutili e dannose (*per personale e utenza*).

Non è scritto da nessuna parte che devono essere i singoli dirigenti ad individuare le attività che non possono essere svolte in modalità agile.

Non è scritto da nessuna parte che ciascun datore di lavoro ha la facoltà di decidere se rilevare o meno la temperatura corporea di dipendenti e utenza all'ingresso dei luoghi di lavoro.

Non è scritto da nessuna parte che i protocolli sottoscritti con il governo e il contratto collettivo nazionale di lavoro non prevedono la contrattazione decentrata di posto di lavoro su tali materie (*anzi, esattamente l'opposto*).

E l'elenco potrebbe continuare (*come si evince nella nota di osservazioni allegata*).

Si tratta di un documento lacunoso, sbagliato e pervenuto con colpevole ritardo.

In una fase della crisi sanitaria, peraltro, dove i contagi stanno aumentando nuovamente, con casi che purtroppo hanno interessato anche lavoratori dell'amministrazione civile.

Ricordiamo che sulla materia sono previsti precisi adempimenti e responsabilità dei datori di lavoro, con relative sanzioni (*anche penali*) in caso di inosservanza.

E mentre succede tutto questo, di cosa si stanno occupando con la consueta dedizione?

Sì, è una domanda stupida: dell'incremento dei loro stipendi!

Stavolta ritengono possibile di poter addirittura anticipare il rinnovo contrattuale di 3,2 milioni di lavoratori pubblici, compreso il nostro, rinnovando per primi il contratto di lavoro della carriera prefettizia relativo al triennio 2019-2021.

E la cosa più stupefacente è che non provano nemmeno vergogna!

Rendiamo noto il contenuto della bozza di protocollo, unitamente alle osservazioni trasmesse all'amministrazione, che sosterremo nell'incontro del 24 settembre.

Si prospetta una riunione come dire ... vivace.

Roma, 21 settembre 2020



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE  
STRUMENTALI E FINANZIARIE

Ufficio IV – Relazioni Sindacali

## **PROTOCOLLO DI ACCORDO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA IN ORDINE ALL'EMERGENZASANITARIA DA "COVID-19" INTEGRAZIONE**

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID 19 ha comportato l'emanazione di misure di prevenzione e contenimento del contagio;

Richiamato il Contratto Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 Febbraio 2018 ed in particolare l'art. 7 comma 6, che prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa alla lettera k) "le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro" e alla lettera o) "i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare";

Richiamato il Contratto Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali-Dirigenti, triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 Marzo 2020 ed in particolare l'art. 43 che alla lettera c) prevede che sono oggetto di confronto "le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro";

Richiamato il DPR 20 Settembre 2002 n. 247 "Regolamento recante disciplina degli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia" ed in particolare l'art. 4 che alla lettera h) prevede che sono oggetto di informazione "le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro";

Richiamati i "Protocolli condivisi di regolazione delle misure di contrasto per il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro", sottoscritti il 14 marzo 2020 e integrati il 24 aprile 2020;

Richiamate le direttive n. 2/2020, n.3/2020 e la circolare n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

Vista la circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – del 29 aprile 2020 contenente indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE  
STRUMENTALI E FINANZIARIE

*Ufficio IV – Relazioni Sindacali*

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività;

Richiamati i Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19, siglati dal Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 3 aprile 2020 con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, in data 8 aprile 2020 con le OO.SS. CSE, CIDA, COSMED e CODIRP;

Richiamato il documento tecnico Inail del 9 aprile 2020 sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Covid 19 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione;

Visto l'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'articolo 263 del citato decreto legge, come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, rubricato "Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile", ai sensi del quale "al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'art. 87, comma 1 lettera a) e comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE  
STRUMENTALI E FINANZIARIE

Ufficio IV - Relazioni Sindacali

nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministero della Pubblica Amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative, fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto";

Considerato che alla luce della richiamata normativa, dal 19 luglio 2020 viene superata, attraverso il meccanismo della deroga, la previsione che limitava, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, la presenza negli uffici pubblici alle sole attività indifferibili ed urgenti;

Considerato, altresì, che non sarà più possibile esentare dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non sono organizzabili in modalità agile;

Rilevato che le disposizioni consentono all'amministrazione di prevedere il rientro anche del personale fino ad oggi non adibito ad attività indifferibili ed urgenti, nella prospettiva di raggiungere l'obiettivo di applicare il lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato in attività che possono essere svolte in tale modalità;

Preso atto che in sede di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, il citato articolo 263 è stato integrato con la previsione che il lavoro agile deve essere applicato in misura e con modalità comunque adeguate a garantire regolarità, continuità ed efficienza delle attività e dei servizi della pubblica amministrazione, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;

Richiamato il Protocollo quadro "rientro in sicurezza" siglato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 24 luglio 2020 con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, CGS, CIDA, CISAL, CONFSAL, CSE, CODIRP, CONFEDIR, COSMED, USB, UNADIS, UGL, USAE;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE  
STRUMENTALI E FINANZIARIE

Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Richiamata la circolare n. 3/2020 del 24 07.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto "indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni";

Condivisa l'opportunità, per il periodo di emergenza, di promuovere modalità di comunicazione, confronto e contrattazione con le rappresentanze sindacali sulle misure di cui al presente protocollo, al fine di favorire lo scambio di informazioni;

Visto il "Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria da covid-19" siglato dal Capo Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, in data 28 maggio 2020 con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, FLP, CGIL FP, CISL FP, UIL PA, ANMI ASSOMED SIVEMP FPM, DIRSTAT, UNADIS, FP CIDA, SINPREF, SNADIP-CISAL, AP-Associazione Prefettizi.

L'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali

CONVENGONO CHE

il Protocollo sottoscritto in data 28 maggio 2020 è integrato con le previsioni di seguito riportate:

- a) l'operatività degli uffici centrali e periferici dovrà essere adeguata alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, il lavoro dei dipendenti e l'erogazione dei servizi dovranno essere organizzati attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro;
- b) il lavoro agile dovrà essere applicato, con le misure semplificate previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, al 50% del personale impiegato in attività che possono essere svolte anche da remoto, a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE  
STRUMENTALI E FINANZIARIE

Ufficio IV – Relazioni Sindacali

efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;

- c) a tal fine i dirigenti, anche tenendo conto della specifica esperienza sinora maturata nei rispettivi contesti territoriali, dovranno aggiornare la mappatura delle attività "smartizzabili" e dovranno curare la ricognizione del personale impiegato in tali attività, applicando fino al 31 dicembre p.v. il lavoro agile al 50% del citato personale a rotazione;
- d) all'ingresso dei luoghi di lavoro, individuati quali aree riservate ed operative dal D.M.15 aprile 1997, n. 450 e, pertanto, sottoposti alla vigilanza sanitaria del personale della Polizia di Stato, il datore di lavoro valuterà la necessità, in relazione anche all'incidenza epidemiologica del territorio, di rilevare la temperatura corporea di personale e utenza tramite idonea strumentazione che garantisca l'adeguato distanziamento interpersonale;
- e) i dirigenti assicureranno che il rapporto con l'utenza venga gestito introducendo modalità d'interlocuzione programmata e privilegiando forme di comunicazione a distanza, attraverso l'impiego di tecnologie digitali.

Il datore di lavoro è tenuto all'attuazione di tali misure, con la collaborazione del RSPP e del Medico competente, previa integrazione, ove necessaria, del DVR (Documento di Valutazione del Rischio) con la valutazione del rischio da SARS-Cov-2, secondo le specificità delle singole attività:

- a) identificando, durante il periodo di emergenza, misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2, nell'ottica della tutela della salute dei lavoratori, con particolare attenzione a quelli esposti a rischio di contagio (per età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o per lo svolgimento di terapie salvavita o perché affetti da comorbilità che possono caratterizzare una



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE  
STRUMENTALI E FINANZIARIE**

*Ufficio IV – Relazioni Sindacali*

situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente) e dell'utenza;

- b) ponendo particolare attenzione alla gestione dei casi di sospetta sintomatologia da Covid-19 che dovessero rilevarsi negli uffici tra il personale e l'utenza.

Il presente protocollo, eventualmente aggiornabile - periodicamente o secondo necessità - reca tutte le misure considerate necessarie e, perciò, come tali ritenute sufficienti alle finalità perseguite dal medesimo protocollo.

Le misure qui contenute possono, comunque, essere implementate per specifiche esigenze rilevate in sede territoriale.

Roma,



Roma, 21 settembre 2020

**Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento per l'amministrazione  
generale, per le politiche del personale  
dell'amministrazione civile e per le  
risorse strumentali e finanziarie  
Ufficio IV – Relazioni sindacali**

**Oggetto:** protocollo sicurezza Covid 19. Integrazione .

Si fa riferimento alla nota 18 settembre 2020 concernente l'argomento indicato in oggetto, con la quale è stato trasmesso il documento in bozza intitolato *"protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19 integrazione"*.

Al riguardo, in previsione dell'incontro programmato per il giorno 24 settembre 2020, FP Cgil, Cisl FP e Uil PA anticipano le osservazioni di merito:

1. **Nelle premesse:** nel penultimo inciso espungere *"per il periodo di emergenza"*; nell'ultimo inciso Cgil, Cisl, Uil sono state indicate due volte; richiamare l'articolo 5 del decreto legge 8 settembre 2020, n. 111; richiamare, altresì, la circolare congiunta dei ministeri del Lavoro e delle politiche sociali e della Salute del 4 settembre 2020 concernente i lavoratori *"fragili"*.
2. **Pagina 4** – dopo la lettera a) inserire: *"In applicazione della normativa (legislativa e pattizia) richiamata in premessa, l'amministrazione ammetterà la totalità del personale richiedente lo smart-working in lavoro agile con rotazione, in modo da garantire il 50%"*.
3. **Pagine 5** – espungere il contenuto della lettera c) e sostituirlo con *"Le attività che possono essere svolte in modalità agile sono individuate nell'allegato n. 1"* (da definire). La lettera e la *ratio* della norma stabilisce che l'amministrazione (e non i singoli dirigenti) deve individuare le attività (lavori) che oggettivamente non possono essere svolte da remoto e necessitano della presenza in servizio (a titolo esemplificativo il medico, l'infermiere, il vigile urbano, l'operaio, il docente, ecc.), per tutte le altre attività si tratta di organizzazione del lavoro (che se

necessario può essere modificata e innovata), così come prescrivono la legge, il protocollo e la circolare della Funzione pubblica. Inoltre, inserire *“il datore di lavoro fisserà i criteri applicativi e la relativa programmazione giornaliera, settimanale o mensile, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali territoriali e le r.s.u.”*; prevedere la esclusività dei lavoratori *“fragili”* nello svolgimento del lavoro agile, i quali non concorrono alla quantificazione della percentuale del 50%; espungere la lettera d), il cui contenuto suscita perplessità in punto di diritto (per le motivazioni che verranno illustrate nell’incontro del prossimo 24 settembre) ed è contraria alle indicazioni governative, oltre ad essere un rilevante problema di ordine politico-sindacale (che se necessario dovrà essere sottoposto all’attenzione del vertice politico per un necessario chiarimento). Al contrario, occorrerà prevedere la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei luoghi di lavoro (giusto il protocollo ministro per la Pubblica amministrazione e Cgil, Cisl e Uil citato, del 24 luglio scorso); nell’ultima frase espungere *“ove necessaria”*, specificare che si tratta di integrazione dell’aggiornamento del DVR (documento di valutazione del rischio) e prevedere che anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dovrà collaborare con il datore di lavoro; indicare che l’amministrazione dovrà fornire le visiere protettive ai lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico.

4. **Pagine 6** – dopo la penultima frase inserire la seguente *“I contenuti del presente protocollo costituiranno oggetto di contrattazione decentrata sede r.s.u. a norma dell’articolo 7 lettere k), o) e v) del ccnl funzioni centrali 2016-2018”*.
5. **Integrazioni** – inserire *“il lavoro agile è considerato come attività di servizio pari a quello prestato in presenza e non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro, né sul trattamento normativo ed economico”*; prevedere *“Il lavoratore che non aderisce allo smart working può optare per il lavoro in co-working presso un ufficio diverso da quello di appartenenza, in ambito regionale, più vicino alla propria dimora abituale, purché in tale ufficio ci siano postazioni disponibili e l’accesso sia compatibile con le condizioni di sicurezza e di distanziamento interpersonale”*; richiamare il punto 20 del protocollo sottoscritto in data 28 maggio 2020, con la precisazione che i datori di lavoro dovranno trasmettere all’ufficio relazioni sindacali del dipartimento del personale copia dei protocolli/accordi locali e che dal prossimo mese di ottobre si terranno riunioni periodiche, a livello centrale, di monitoraggio dell’applicazione del presente protocollo (anche in previsione della definizione del piano per l’organizzazione del lavoro agile – POLA, che decorrerà dal prossimo mese di gennaio); prevedere che su base volontaria il lavoratore potrà chiedere di prestare la propria attività esclusivamente in presenza assicurando comunque le condizioni di sicurezza; allo stesso modo, in presenza di mutate situazioni personali o familiari, il personale che abbia optato per il rientro in sede potrà chiedere di riprendere l’attività in modalità agile; sono esclusi dallo svolgere attività in presenza i lavoratori rientranti nelle fattispecie previste dall’articolo 5 del decreto legge n. 111/2020; estendere ai lavoratori dell’amministrazione civile la possibilità (volontaria) di effettuare la vaccinazione antinfluenzale, come sta per essere previsto per il personale di polizia; infine, l’amministrazione si impegna a fornire progressivamente le dotazioni informatiche, necessarie allo svolgimento della prestazione

professionale, il personale sarà responsabile della custodia e della conservazione, nonché le stesse dovranno essere utilizzate esclusivamente per attività di servizio.

**FP CGIL**

*Adelaide Benvenuto*

**CISL FP**

*Paolo Bonomo*

**UIL PA**

*Enzo Candalino*